

STATUTO PARCO NAZIONALE CINQUE TERRE

Approvato con deliberazione Consiglio Direttivo n. 008 del 04.02.2005

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

NATURA GIURIDICA

1. - L'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, di seguito denominato Ente Parco, è Ente con personalità di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. - L'Ente Parco ha sede legale e amministrativa nel Comune di Riomaggiore via T. Signorini 118 (SP)
3. - L'Ente Parco è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio.
4. - All'Ente Parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70 ed è inserito sulla tabella IV allegata alla medesima legge.

Art. 2

COMPETENZA TERRITORIALE

1. - L'Ente Parco esercita le competenze, in base alle normative di legge e ai relativi atti attuativi, sul territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio ed in copia conforme presso la Regione Liguria e la sede dell'Ente Parco, ed allegata al D.P.R. 6.10.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 192 del 17 dicembre 1999.
2. - Eventuali modificazioni introdotte alla perimetrazione del Parco con Decreto del Presidente della Repubblica, comportano l'immediato adeguamento alla nuova perimetrazione della competenza territoriale dell'Ente Parco.
3. - In conformità all'art. 1 comma 5 del D.P.R. istitutivo, per il rilevante valore paesaggistico, agricolo e storico culturale, è individuato nel territorio del Parco “ l'ambito territoriale delle Cinque Terre “ come delimitato nella cartografia ufficiale di cui al comma 4 del menzionato D.P.R. istitutivo.
4. - In conformità all'art. 5 del D.P.R. istitutivo, al fine di favorire il mantenimento ed il recupero dell'attività agricola ed il raggiungimento delle finalità previste dall'art. 7 comma 1, e art. 14 comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la creazione di nuova occupazione, le risorse finanziarie la cui attribuzione non è vincolata per legge, poste a disposizione del Parco da parte dello stato, della regione, d'altri enti pubblici ed organismi anche privati nazionali ed internazionali, saranno in linea di massima e salvo motivate eccezioni, utilizzate nell'ambito territoriale individuato al comma 5 dell'art. 1. Sempre ai medesimi fini le nuove risorse e disponibilità di lavoro ed occupazione saranno, attivate nell'ambito territoriale individuato al comma 5 dell'art. 1.

Art. 3

FINALITÀ

1. - L'Ente Parco ha il compito di promuovere le iniziative al fine di conseguire, con priorità riservata all'ambito territoriale del Parco, così come individuato nel comma 5 art. 1 del D.P.R. istitutivo, tra l'altro:
 - a) la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione del “paesaggio storico – agrario delle Cinque Terre”, della sentieristica e dei centri e nuclei abitati localizzati all'interno dell'ambito di cui all'art. 1, comma 5 del decreto istitutivo;
 - b) la tutela del paesaggio;
 - c) la promozione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro silvo pastorali, artigianali, turistiche;
 - d) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinari nonché di attività ricreative e sportive;
 - e) lo sviluppo di forme di turismo sostenibile, coerenti con le peculiarità ambientali, sostenute da un'adeguata rete di centri di accoglienza ed informazione;
 - f) l'organizzazione e la gestione di sistemi di mobilità sostenibile anche mediante l'acquisizione diretta di concessioni per il trasporto e l'acquisto di mezzi adeguati;
 - g) l'istituzione di marchi di qualità ambientali atti a contraddistinguere servizi e prodotti dell'area Parco;
 - h) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idro – geologici;
 - i) la conduzione e/o l'acquisto di terreni, la promozione e gestione di attività produttive compatibili, l'applicazione di metodi di agricoltura biologica;
 - j) la tutela di un complesso di valori naturalistici storici, paesaggistici e ambientali per la conservazione dei valori biogenetici della flora e della fauna nonché degli attuali aspetti geomorfologici;
 - k) la qualità della vita nel territorio del Parco;
 - l) lo svolgimento di operazioni commerciali anche mediante l'acquisizione diretta di licenze e /o altre concessioni autorizzative, anche attuate a mezzo commercio elettronico, finalizzate alla valorizzazione delle produzioni locali, delle ricette tipiche, dei beni di ricordo turistico;
 - m) la valorizzazione del territorio del Parco e delle produzioni locali anche con partecipazione a fiere, mostre, iniziative di carattere promozionale o attraverso l'organizzazione di manifestazioni culturali, scientifiche, artistiche, ricreative, sportive;
 - n) la difesa della tipicità, delle tradizioni, della cultura locale;
 - o) il sostegno all'associazionismo locale e alle società locali senza scopo di lucro;
 - p) la gestione diretta di attività di localizzazione e organizzazione turistica per i propri fini;
 - q) la partecipazione diretta ad associazioni senza scopo di lucro per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per il miglioramento delle condizioni socio economiche ed ambientali del territorio;
 - r) favorire l'utilizzo delle energie rinnovabili, gli impianti di depurazione dell'acqua e dell'aria, il risparmio energetico, servizi e strutture di carattere turistico - naturalistico;
 - s) favorire l'agevolazione, anche in forma di cooperativa, di attività produttive compatibili, con particolare riferimento alla produzione artigianale tradizionale ed agro – silvo – pastorale, fatte salve le previsioni dell'art. 2 comma 4 del presente statuto;
 - t) la promozione e/o gestione di servizi turistici, culturali, sociali, sportivi collegati alla fruizione ambientale ed alla valorizzazione del rapporto uomo-natura, fatte salve le previsioni dell'art. 2 comma 4 del presente statuto;

- u) il ripristino di aree marginali mediante ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici, restauro delle preesistenze edilizie storiche e tradizionali;
 - v) l'individuazione di forme di agevolazione a favore dei proprietari e dei conduttori, dei cittadini residenti, nel territorio del Parco nell'utilizzo delle risorse naturali ed in favore dell'occupazione fatte salve le previsioni dell'art. 2 comma 4 del presente statuto;
 - w) gli interventi a favore di cittadini portatori di handicap per facilitare l'accessibilità e la conoscenza del Parco;
 - x) l'organizzazione, anche d'intesa con la Regione Liguria e la Provincia della Spezia, di speciali corsi di formazione per le diverse attività di interesse del Parco, compresa quella delle guide turistiche, ambientali - escursionistiche, accompagnatori turistici, con il rilascio di titoli riconosciuti riservati prioritariamente a cittadini residenti nell'ambito territoriale del Parco, così come individuato nel comma 5 art. 1 del D.P.R. istitutivo;
 - y) gli interventi per favorire la priorità di concessione di finanziamenti U.E., statali e regionali anche a favore di Enti Locali e privati per la realizzazione di interventi, impianti, opere e per la realizzazione di iniziative relative alle categorie riportate nell'art.7 della L. n. 394/91 riservati prioritariamente a cittadini residenti nell'ambito territoriale del Parco, così come individuato nel comma 5 art. 1 del D.P.R. istitutivo;
 - z) l'attivazione di interventi volti a determinare un miglioramento della qualità della vita all'interno del territorio del Parco, compresa l'attivazione di discipline bionaturali, nonché la promozione di studi compilativi, diagnostici ed epidemiologici di medicina, anche biotecnologica applicata, per il monitoraggio e la prevenzione delle patologie più diffuse tra la popolazione, con l'obiettivo di attivare un sistema di formazione, comunicazione ed educazione sulle tematiche oggetto di studio.
2. – Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Ente predispone il Piano del parco, il Regolamento ed il Piano pluriennale economico e sociale previsti dagli articoli 11, 12 e 14 della Legge 6 dicembre 1991 n.° 394, e successive modificazioni ed integrazioni, ed attiva procedure per la definizione di intese ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.° 616 e dell'articolo 34 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.° 267, anche ai fini della piena applicazione delle misure di incentivazione previste dall'articolo 7 della Legge 6 dicembre 1991 n.° 394, e successive modificazioni ed integrazioni, e può promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996 n.° 662, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

NOME E SIMBOLO DEL PARCO

1. - L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, s'identifica con il nome "Parco Nazionale delle Cinque Terre" e con il simbolo approvato dal Consiglio Direttivo.
- 2.-Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio emblema secondo quanto previsto dalla legge 394/91, escluso l'uso che della denominazione e del simbolo potrà essere fatto dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio nell'esercizio delle potestà che gli appartengono.
3. - Può altresì concedere contributi e borse di studio per favorire la ricerca e l'approfondimento delle conoscenze utili alla realizzazione delle finalità del Parco.
4. - Per le finalità di cui al presente articolo l'Ente Parco può concedere, con apposita convenzione, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e beni locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco, purché prodotti ed eventualmente trasformati nell'ambito della perimetrazione del Parco.
5. - Tale diritto può essere concesso, previa autorizzazione del Presidente, a terzi pubblici o privati, con preferenza ai residenti nell'ambito territoriale del Parco, così come individuato nel comma 5

art. 1 del D.P.R. istitutivo, che ne facciano richiesta esclusivamente per le finalità di cui alla L. n. 394/91 e del presente statuto e per il tempo specificato nel medesimo provvedimento autorizzativo.

TITOLO II

Organi dell'Ente Parco

Art. 5

ORGANI

1. - Sono organi dell'Ente Parco: Il Presidente; Il Consiglio Direttivo; La Giunta Esecutiva; Il Collegio dei Revisori dei Conti; La Comunità del Parco.
2. - Gli organi dell'Ente Parco, ad eccezione della Comunità del Parco, durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta, secondo le previsioni dell'articolo 9, comma 12 della Legge 6 dicembre 1991 n.° 394, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

PRESIDENTE

1. - Il Presidente è nominato con decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio d'intesa con il Presidente della Regione Liguria e dura in carica 5 anni.
2. - Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva coordinandone l'attività e sovrintendendo al loro funzionamento.
3. - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo ed adotta i provvedimenti, compresi quelli urgenti ed indifferibili che sono sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile, a lui espressamente demandati dalle leggi, dal presente Statuto e dal Regolamento dell'Ente Parco.
4. - In qualità di legale rappresentante nell'Ente Parco il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo (civili, amministrativi e penali) e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela e la difesa degli interessi e dell'immagine del Parco, dei propri dipendenti, amministratori e collaboratori, nell'espletamento delle loro rispettive funzioni.
5. - Il Presidente, nell'ambito delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione emanate dal consiglio direttivo, esercita un potere di indirizzo e coordinamento. In particolare con cadenza annuale, a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione e di conformi deliberazioni del Consiglio direttivo o della Giunta esecutiva:
 - identifica le priorità degli interventi ed eventualmente progetti speciali e scadenze intermedie;
 - assegna al direttore, in tutto o in parte, le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell'Ente per il perseguimento degli obiettivi fissati e programmati.

Il Presidente verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio direttivo. In caso di inerzia o ritardo ovvero in caso di inosservanza delle direttive generali da parte del direttore, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Presidente può nominare, previa contestazione, un commissario ad acta, dandone conoscenza al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Il Presidente interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio dell'Area Protetta, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

6. – In caso di gravi situazioni di carattere contingibile ed urgente, il Presidente può emettere ordinanze di immediata esecutività che saranno sottoposte alla ratifica del consiglio direttivo alla prima seduta successiva.

Art. 7

CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sentita la Regione Liguria, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del Parco, secondo le seguenti modalità:

- cinque su designazione della Comunità del Parco, con voto limitato;
- due su designazione delle Associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico - ambientale;
- due su designazione dell'Accademia Nazionale dei Lincei, della Società Botanica Italiana, dell'Unione Zoologica Italiana, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell'Università degli Studi con sede nella provincia nel cui territorio ricade il Parco: in caso di designazione di un numero superiore a due, la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- uno su designazione del Ministro per le Politiche Agricole;
- due su designazione del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

2. - In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

3. - Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e questo ne prende atto. Le dimissioni non possono essere comunque ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio Direttivo.

4. - Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il dimissionario può richiedere al Ministro dell'Ambiente di prendere atto delle sue dimissioni.

5 – I consiglieri nominati su designazione della Comunità del Parco, che all'atto della nomina rivestono la carica di sindaco di un Comune, oppure di Presidente di una Comunità Montana, di una Provincia o di una Regione, presenti nella Comunità del Parco, ovvero ancora di Assessori o Consiglieri degli stessi Enti, decadono immediatamente dall'incarico di membro del consiglio direttivo in caso di cessazione della predetta carica, con conseguente rinnovo della designazione.

Art. 8

PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. - Ai sensi del comma 7 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n.394, il Consiglio Direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

2. - Nella prima adunanza, successiva alla nomina del Consiglio Direttivo nella sua interezza o nella maggioranza dei suoi componenti, il medesimo provvede all'elezione del Vicepresidente e della Giunta Esecutiva. L'elezione del vicepresidente dovrà essere effettuata ad avvenuta designazione dei membri da parte della Comunità del Parco.

3. - Per la validità della prima adunanza e delle deliberazioni in essa adottate si applicano le norme previste dagli articoli 10 e 11 del presente Statuto.

Art. 9

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1.- Il Consiglio Direttivo è convocato:

- dal Presidente,
- su richiesta di almeno cinque Consiglieri,
- per deliberazione della Giunta Esecutiva.

2. - Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria per deliberare in merito alle questioni generali ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi della seconda e terza ipotesi del comma precedente.

3. - Nel caso di seduta straordinaria l'adunanza deve essere tenuta entro 25 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio Direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso e con il medesimo ordine del giorno, dal membro più anziano di età tra i presentatori la richiesta di convocazione.

4. - L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, contenente il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente Parco e consegnato ai membri del Consiglio Direttivo nei seguenti termini:

almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza in seduta ordinaria;

almeno tre giorni prima dell'adunanza in seduta straordinaria;

nei casi di particolare urgenza la convocazione del Consiglio può essere effettuata a mezzo telegramma con preavviso di almeno 48 ore prima dell'adunanza. L'ordine del giorno sarà inoltre inviato al Presidente della Comunità del Parco ed al Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

5. - L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano oppure essere trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo telegramma o fax.

7. - Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, presso il Castello di Riomaggiore.

Art. 10

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. - Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.

2. - In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vicepresidente;

3. - In caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere presente più anziano di età;

4. - Non concorrono a determinare la validità della seduta i Consiglieri che sono tenuti obbligatoriamente ad assentarsi;

5. - Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore del Parco, senza diritto di voto, ed eventualmente, anche il Presidente della Comunità del Parco ed il Presidente del Collegio dei revisori, senza diritto di voto.

Art. 11
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. - Il Consiglio Direttivo delibera, con votazione palese, con esclusione dei casi di votazione segreta previsti dalla legge, a maggioranza dei presenti, fatto salvo il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata: in caso di parità prevale il voto del Presidente tranne che per le votazioni segrete. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.
2. - Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
3. - La revisione totale o parziale della Statuto richiede la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
4. - I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente Parco e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, e in caso di sussistenza delle altre incompatibilità previste dalla legge.

Art. 12
FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire nonché verifica attraverso il Presidente la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite: inoltre delinea l'attività complessiva dell'Ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità, oltreché ai criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e trasparenza.
2. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il vice-Presidente ed una Giunta Esecutiva formata da cinque componenti, compresi il Presidente ed il Vice-Presidente. L'elezione del Vice-Presidente e della Giunta Esecutiva avvengono a maggioranza dei Consiglieri assegnati, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 15 e 17.
3. La competenza del Consiglio Direttivo è relativa ai seguenti atti fondamentali:
 - a) delibera lo statuto dell'ente Parco sentito il parere della Comunità del Parco e delibera ogni sua revisione;
 - b) elegge, con le modalità previste dallo Statuto, il Vice-Presidente e la Giunta Esecutiva;
 - c) delibera l'attività generale di indirizzo e programmazione;
 - d) delibera i bilanci annuali, le loro variazioni ed assestamenti ed il conto consuntivo;
 - e) delibera la proposta di dotazione organica e ogni sua revisione;
 - f) delibera i regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Parco;
 - g) adotta, previo parere della Comunità del Parco, il regolamento del Parco previsto dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394/91;
 - h) indica i criteri per la predisposizione del Piano del Parco di concerto con la Comunità del Parco e delibera sulla proposta di piano per il Parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991 n. 394
 - i) esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, avviato dalla Comunità del Parco;
 - l) interviene, qualora lo ritenga opportuno o necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco e propone le azioni di tutela in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del Parco;
 - m) ratifica, nella prima seduta, le deliberazioni assunte in via d'urgenza dal Presidente;
 - n) assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente.

Art. 13

VERBALIZZAZIONE, PUBBLICAZIONE E CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. - Il Direttore dell'Ente Parco partecipa senza diritto di voto, in qualità di Segretario, alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, sottoscrive il relativo verbale con il Presidente o, in sua assenza, con chi presiede l'adunanza.
2. - Ogni Consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia constare del proprio voto e dei motivi del medesimo.
3. - Qualora l'estensore della deliberazione sia un funzionario dell'Ente Parco diverso dal Direttore, l'atto deliberativo dovrà riportarne anche la firma.
4. - Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n.70. Le deliberazioni, una volta adottate, sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni consecutivi e, fatta salva la facoltà di dichiararle immediatamente eseguibili, divengono esecutive il sedicesimo giorno dalla pubblicazione.
5. - Le delibere sono conservate presso gli Uffici dell'Ente Parco unitamente agli estremi di esecutività ed agli altri estremi eventuali ed atti di annullamento da parte degli organi di controllo.

Art. 14

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. - Il funzionamento degli organi di amministrazione è disciplinato dalla normativa vigente. In ogni caso sono segrete le sedute che valutino questioni concernenti persone, che comportino apprezzamenti e giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulle capacità e sulle qualità personali.

Articolo 15

VICE-PRESIDENTE

1. - Il Vicepresidente dell'Ente Parco è eletto dal Consiglio Direttivo nel corso della prima adunanza, a maggioranza dei Consiglieri assegnati ed a votazione segreta ed è scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco.
2. - Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista, la votazione si ripete con le stesse modalità, per altre due volte in sedute distinte.
3. - Qualora non si raggiunga la maggioranza dei voti previsti per tre volte, nella successiva seduta a parità di voti è eletto Vicepresidente il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti ed in caso di parità il più anziano di età.
4. - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.
5. - Il Vicepresidente fa parte di diritto della Giunta Esecutiva.

Art. 16

GIUNTA ESECUTIVA: COMPOSIZIONE

1. - La Giunta Esecutiva è composta:
 - a) dal Presidente dell'Ente Parco, che la presiede;
 - b) dal Vicepresidente dell'Ente Parco, che ne fa parte di diritto;
 - c) da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo scelti tra i Consiglieri in carica dei quali almeno due espressione dei membri eletti dalla comunità del Parco.
- 2.- Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Direttore del parco senza diritto di voto. Alla Giunta Esecutiva compete :
 - a) la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo;
 - b) la cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) l'adozione di tutti quegli atti che non siano riservati dalla Legge o dallo Statuto al Consiglio Direttivo, al Presidente, e che non rientrino nelle competenze, previste dalla Legge o dallo Statuto, del Direttore del Parco.
- 3.- Di ciascuna deliberazione della Giunta esecutiva è data comunicazione al Consiglio Direttivo, da parte del Presidente, nella prima seduta utile successiva del Consiglio medesimo.

Art. 17

ELEZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

1. - La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio Direttivo nel corso della prima seduta, dopo l'avvenuta elezione del Vicepresidente.
2. - L'elezione degli altri tre membri avviene a votazione palese, nominativo per nominativo.
3. - Per la loro elezione è necessario che ogni singolo componente ottenga la maggioranza dei voti favorevoli dei membri del consiglio assegnati.
4. -Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista di cui al comma 3, la votazione si ripete con le stesse modalità per altre due volte in sedute distinte. Qualora non si raggiunga il numero di voti previsti per tre volte, nella successiva seduta sono eletti a votazione palese, nominativo per nominativo, i consiglieri che abbiano riportato il maggior numero dei voti ed in caso di parità il più anziano d'età.
5. - I membri della Giunta Esecutiva, fatta eccezione per il Presidente e per il Vice – Presidente, possono essere oggetto di sfiducia attraverso apposita mozione votata in forma palese dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo assegnati.
6. - In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Consiglio Direttivo provvede all'elezione dei nuovi componenti la Giunta Esecutiva, con le modalità previste dai commi precedenti, in una successiva seduta da tenersi entro venti giorni.

Art. 18

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

1. - La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario e comunque entro dieci giorni qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti: la convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai membri della Giunta almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore.
2. - Le integrazioni all'ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
3. - L'avviso di convocazione deve essere o notificato a mano o trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo telegramma, fax o email.
4. - In caso di assenza o di impedimento del Presidente e per motivi di urgenza la Giunta Esecutiva è convocata, con le medesime modalità previste dal presente articolo, dal Vicepresidente.

Art. 19

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA.

1. Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vicepresidente: in caso di contestuale assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente la Giunta Esecutiva è presieduta dal membro presente più anziano di età.
3. La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza dei presenti con votazione palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta.
4. Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
5. Il voto contrario del Consiglio Direttivo su una proposta della Giunta Esecutiva non comporta né la decadenza né le dimissioni della stessa.
6. Le sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche.
7. La Giunta Esecutiva può adottare un proprio Regolamento interno da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 20

VERBALIZZAZIONE, PUBBLICAZIONE E CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA.

1. - Il Direttore dell'Ente Parco partecipa, in qualità di Segretario, alle riunioni della Giunta Esecutiva e sottoscrive il relativo verbale con il Presidente o, in sua assenza, con chi presiede la seduta.
2. - Ogni membro della Giunta Esecutiva ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia constare del proprio voto e dei motivi del medesimo.
3. - Qualora l'estensore della deliberazione sia un funzionario dell'Ente Parco diverso dal Direttore, l'atto deliberativo dovrà riportarne anche la firma.

4. - Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Le deliberazioni, una volta adottate, sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni consecutivi e, fatta salva la facoltà di dichiararle immediatamente eseguibili, divengono esecutive il sedicesimo giorno dalla pubblicazione.

5. - Le delibere sono conservate presso gli uffici dell'Ente Parco unitamente agli estremi di esecutività ed agli altri estremi eventuali ed atti di annullamento da parte degli organi di controllo.

Art. 21

CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA ESECUTIVA

1. - Nel caso di cessazione dalle funzioni di singoli componenti la Giunta Esecutiva, diversi dal Presidente, a causa di dimissioni, revoca o decadenza, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione con le modalità previste agli articoli 15 e 17.

2. - Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei componenti la Giunta Esecutiva comportano la decadenza della Giunta stessa con effetto dalla data di elezione ed insediamento della nuova Giunta Esecutiva.

3. - In caso di *vacatio* funzionale della Giunta Esecutiva, le funzioni sono assunte dal Presidente.

Art. 22

FUNZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

1. - L'attività della Giunta Esecutiva è collegiale, ferme restando le eventuali responsabilità dei singoli componenti.

2. - Alla Giunta Esecutiva compete:

- a) l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio direttivo, del presidente o del direttore;
- b) la formulazione di proposte di atti di competenza del consiglio direttivo;
- c) la cura dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) l'esercizio delle funzioni delegate dal consiglio direttivo.

Delle deliberazioni della Giunta è data comunicazione al consiglio direttivo nelle sedute successive.

Art. 23

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. - Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è composto da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria Generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti: i tre componenti il Collegio sono designati, rispettivamente, due dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio, ed uno dalla Regione Liguria.

2. - Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro sugli atti dell'Ente Parco secondo le norme di contabilità generale dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente Parco, approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Art. 24

COMUNITÀ DEL PARCO

1. La Comunità del Parco è costituita dal Presidente della Regione Liguria, dal Presidente della Provincia di La Spezia, dai Sindaci dei Comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare, La Spezia e Levanto e dal Presidente della Comunità Montana della Riviera spezzina .
2. a) Nell'espressione di voto nella Comunità del Parco ciascun componente rappresenta in seno alla Comunità stessa gli interessi collettivi dell'Ente di appartenenza, in proporzione alla popolazione residente in area Parco (assumendosi come riferimento i dati al 31.12.1998), assegnando a tale parametro il valore del 75%, ed in proporzione al territorio compreso in area Parco, assegnando a tale parametro il valore del 25%. Per calcolare l'effettiva imputazione ed incidenza rispettivamente del 75 % e del 25 % i dati medesimi dovranno essere integrati con i coefficienti di cui alla successiva lettera b).
b) Al fine di significare il rilevante valore sotto il profilo paesaggistico, agricolo e storico culturale dell'ambito territoriale, così come individuato nel comma 5 art. 1 del D.P.R. istitutivo, il calcolo delle porzioni di territorio e della popolazione residente compresi nell'ambito territoriale di cui sopra dovrà essere integrato applicando un coefficiente complementare di 1,2. Ai medesimi parametri attinenti le porzioni di territorio e la popolazione residente collocata nel Parco ma al di fuori dell'ambito territoriale di cui sopra, dovrà essere applicato un coefficiente complementare di 0,8.
c) Ai Sindaci dei Comuni viene assegnato il 90% ed il restante 10% agli altri membri suddiviso nei termini dell'**allegato A**.
d) Le risultanze conseguenti all'applicazione dei parametri richiamati alle precedenti lettere a), b), c), determinano il valore del concorso dei singoli componenti alla formazione della volontà dell'organo nei termini delle espressioni di voto riportate nell'**allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.
3. La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente ed eventualmente un Vicepresidente e si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del suo Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Presidente dell'Ente Parco.

Art. 25

COMUNITÀ DEL PARCO: FUNZIONI

1. - La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco ed esercita le seguenti funzioni:
 - a) designa con scrutinio palese cinque rappresentanti per la formazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco provvedendo a segnalarli al Ministro dell'Ambiente: la designazione dei rappresentanti avviene secondo le espressioni di voto previste dall'allegato A di cui al comma 2 lettera d) dell'art. 24 del presente statuto, con voto limitato a tre nominativi;

b) delibera con le modalità ed espressioni di voto previste dall'allegato A di cui al comma 2 lettera d) dell'art. 24 del presente statuto su tutti gli atti e materie che per legge competono alla Comunità del Parco ed in particolare:

- previa espressione di motivata valutazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, sul Piano pluriennale economico e sociale, vigilando sulla sua attuazione;
- esprime parere obbligatorio, sul Bilancio Preventivo e sul Conto consuntivo dell'Ente Parco, sul Regolamento del Parco, sul Piano del Parco e su altre questioni richieste da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco;
- partecipa ai sensi dell'art. 12 comma 3 della Legge 394/91, alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del Piano del Parco indicati dal consiglio direttivo;
- esprime parere obbligatorio, sullo statuto dell'Ente Parco e sulle eventuali revisioni;
- adotta il proprio regolamento interno che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ente.

2.- I pareri vengono espressi dalla Comunità del Parco ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16 della Legge 7 agosto 1990 n.° 241.

Art. 26

INDENNITÀ E GETTONI DI PRESENZA

1 - Al Presidente dell'Ente, al Vice - Presidente dell'Ente, ai membri della Giunta Esecutiva, ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spettano le indennità di carica stabilite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle apposite direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri nonché spetta, per ogni seduta, e per non più di uno al giorno rispettivamente del Consiglio e della Giunta alla quale partecipano, un gettone di presenza nella misura stabilita dal medesimo decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Ad essi competono altresì, nei soli casi previsti dalla legge e, nella misura dalla stessa indicata ovvero determinata con apposito regolamento dell'Ente Parco da approvarsi dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate. Ai revisori, secondo le previsioni del comma 4 dell'art. 9, spetta un gettone di presenza nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per ogni partecipazione alle sedute di Consiglio Direttivo.

2. - Ai componenti della Comunità del Parco spetta un gettone di presenza per ogni seduta alla quale partecipano, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

3. - Ai componenti dell'apposito comitato previsto dal comma 3 dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ove non dipendenti od amministratori dell'Ente Parco, spetta un gettone di presenza la cui misura è determinata dal consiglio ed il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute.

4. - Dal primo mese successivo all'avvenuta approvazione del presente statuto, gli emolumenti spettanti sono determinati con delibera del Consiglio Direttivo nei termini stabiliti dalla Legge.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE E DELLE STRUTTURE DELL'ENTE.

Art. 27

DIRETTORE

1. - Il Direttore del Parco è nominato con le modalità di cui all'art. 9, comma 11, della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modifiche ed integrazioni.

2. - Nell'ambito delle funzioni generali previste dalla legge per i dirigenti della Pubblica Amministrazione, il Direttore svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) formula al Presidente le proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
- b) esercita le funzioni di direzione previste dalla legge;
- c) adotta gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei programmi dell'Ente, compresi gli atti aventi rilevanza esterna quali, tra gli altri, contratti, fidejussioni, convenzioni, incarichi, attività commerciali promosse e/o gestite dall'Ente medesimo;
- d) esercita eventualmente in nome e per conto dell'Ente, ad avvenuto espletamento di idonea istruttoria disposta dall'ufficio tecnico del Parco ed in rapporto alle disponibilità economiche

dell'ente, l'opzione prevista dall'art. 15 della l. 394/91 e ss.mm.e dalle norme di piano del Parco in merito al diritto di prelazione;

e) adotta gli atti di gestione ed inquadramento del personale, anche temporaneo, ivi incluse le relazioni sindacali;

f) esercita autonomamente i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie e/o demandategli dai regolamenti;

g) svolge le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, e ne sottoscrive, con il Presidente gli atti deliberativi;

h) esprime il parere di regolarità tecnica e contabile degli atti;

i) provvede all'assunzione dei collaboratori temporanei che si rendano necessari all'attività dell'Ente nei limiti delle compatibilità economiche dell'Ente medesimo;

l) nomina e presiede le commissioni di gara e di concorso;

m) attribuisce gli incarichi ai professionisti relativamente ad opere ed attività che rientrino negli indirizzi stabiliti dal consiglio o dal Presidente o dalla Giunta esecutiva e sottoscrive i relativi disciplinari di incarico;

n) rilascia il nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91, sulla base dell'istruttoria tecnica predisposta dagli uffici dell'Ente. Qualora venga esercitata un'attività in difformità del Piano per il Parco, dal Regolamento o dal nulla osta, dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o di trasformazione di opere. In caso di non ottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro i termini stabiliti, il Direttore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 27 della legge 47 del 28.2.85, ai sensi dell'art. 2 della legge 9.12.98 n. 426, e recuperando le relative spese, mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato approvato con R.D. n. 639 del 14.4.1910.

3. - Nei casi di vacanza, la funzione di direttore può essere attribuita, in via temporanea, con delibera del consiglio direttivo ad una figura dirigenziale inquadrata nella qualità di coordinatore tecnico - amministrativo responsabile dell'attività gestionale laddove sussista l'impossibilità di attivare le procedure di nomina previste dalle norme vigenti nei termini utili ad una idonea prosecuzione delle attività;

4.- la sostituzione del Direttore, nei casi di sua assenza o impedimento, è disciplinata dal regolamento generale di organizzazione ed, in via transitoria, fino all'approvazione del medesimo regolamento, dal Presidente dell'Ente o da suo delegato.

5. - Il Direttore del Parco è responsabile del personale dipendente dall'Ente.

Art. 28

PIANTA ORGANICA

1. - La Pianta Organica dell'Ente Parco è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è sottoposta al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che l'approva d'intesa con il/i Ministero/i competente/i.

2. - La Pianta Organica è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale assegnate all'Ente Parco.

Articolo 29

IL PERSONALE

1. - Il Personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla dotazione organica approvata, ed assegnato agli uffici competenti per settori omogenei a cui sono preposti funzionari che rispondono direttamente al Direttore: in tale ambito le funzioni di vice-direzione sono affidate al funzionario di grado più elevato.
2. - L'attribuzione temporanea di mansioni superiori al personale di cui al precedente comma 1, rimane disciplinata dalla legge;
3. - In caso di assenza o impedimento del Direttore del Parco il funzionario cui sono affidate le funzioni di vice - direzione può essere adibito, previa determinazione del Presidente, a svolgere compiti specifici, non prevalenti, della qualifica di Direttore del Parco, senza che ciò comporti variazione alcuna del trattamento economico.
4. - La sorveglianza sul territorio del Parco è esercitata dal Corpo Forestale dello Stato posto alle dipendenze funzionali del Direttore del Parco. Le attività e le modalità d'impiego del C.F.S. sono disciplinate secondo quanto disposto dal D.P.C. M. 5.7.2002 pubblicato sulla G.U. n. 216 del 14.9.2002 ;
5. - Il Direttore può attribuire ai dipendenti, anche temporanei, dell'Ente Parco in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 138 del R.D. 13 giugno 1931, n. 773, compiti di sorveglianza in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento di detti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardie giurate.
6. - Per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco è consentito, l'impiego di personale tecnico e di manodopera ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e nel rispetto della normativa vigente. Alle relative procedure l'Ente Parco provvede successivamente all'approvazione del bilancio di previsione ove sia iscritto il connesso stanziamento.
7. - In relazione ai problemi specifici nei settori di attività a cui non può provvedersi con le professionalità dipendenti dall'Ente Parco, possono essere conferiti incarichi ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n.° 165 del 30.03.2001, ovvero nominati appositi comitati di consulenza ai sensi dell'art. 9 comma 15 della legge 394/91 del 6 dicembre 1991.

Art. 30

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. - L'Ente Parco partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti e/ o collaboratori, organizzando direttamente corsi di formazione ovvero garantendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale, organizzati da strutture specializzate.
2. - L'Ente Parco organizza altresì, anche d'intesa con la Regione Liguria, corsi di formazione al termine dei quali rilascia un titolo legalmente riconosciuto.
3. - L'Ente Parco organizza corsi per il riconoscimento della qualifica di guida del Parco,assolvendo le previsioni dell'art. 2 comma 4 del presente statuto.

Art. 31

TUTELA DEI DIRITTI

1. - L'Ente Parco, nel caso di implicazioni in procedimenti giudiziari discenda dall'espletamento delle attività da loro prestate per il Parco, assicura l'assistenza in sede processuale agli Amministratori, al Direttore, ai dipendenti mediante la stipula di una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile, la tutela giudiziaria, gli infortuni dei medesimi, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente.

TITOLO IV

STRUMENTI DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PARCO

Art. 32

REGOLAMENTO DEL PARCO

1. - Il Consiglio Direttivo adotta il regolamento del Parco, previsto dall'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in armonia con il Piano per il Parco: il regolamento del Parco è approvato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio previo parere degli Enti locali interessati e d'intesa con la Regione Liguria, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta. Qualora i previsti pareri non intervengano entro il suddetto termine essi si intendono favorevolmente acquisiti.

2. - Il regolamento del Parco acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: entro tale termine i Comuni interessati sono tenuti a adeguare ai contenuti ed alle previsioni del regolamento i propri regolamenti. Le disposizioni del regolamento del Parco prevalgono comunque su quelle del Comune che è tenuto alla loro applicazione.

3. - Il Regolamento, contestualmente alla sua pubblicazione, viene notificato agli enti componenti la Comunità del Parco.

4. - Le modificazioni al regolamento del Parco sono introdotte con la medesima procedura prevista per la sua approvazione ed esplicano gli effetti conseguenti nei termini di cui al comma precedente.

Art. 33

PIANO PER IL PARCO

1. - Il Piano per il Parco previsto e regolato dall'art. 12 della legge n. 394 del 1991 e ss.mm., è lo strumento attraverso il quale è perseguita la tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali.

La formazione del Piano avviene nel rispetto della seguente procedura:

- il Consiglio Direttivo indica i criteri per la predisposizione del Piano alla Comunità del Parco che partecipa alla loro definizione;

- entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, l'Ente Parco predispone il piano sulla base dei criteri e finalità della legge n. 394 del 1991; contestualmente la Comunità del Parco avvia l'elaborazione del Piano Pluriennale Economico e Sociale di cui all'art. 14 della legge 394 del 1991;
 - il consiglio direttivo delibera sulla proposta di Piano predisposta dall'Ente;
 - la Comunità del Parco esprime il proprio parere obbligatorio sul Piano deliberato dal Consiglio Direttivo;
 - il Piano viene approvato dal Consiglio Direttivo ed inoltrato alla Regione Liguria che provvede alla sua adozione entro i successivi novanta giorni.
2. - Il Piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei Comuni e della Comunità Montana del Parco oltre che presso la sede della Regione Liguria: in tali sedi chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Di tale deposito è data notizia sul BUR della Regione Liguria e su due quotidiani di rilievo nazionale e locale.
3. - Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente Parco esprime, entro trenta giorni, con deliberazione del Consiglio Direttivo, il proprio parere.
4. - Entro centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al comma 3, la Regione Liguria si pronuncia in merito, ed approva il piano per il Parco previa le intese di cui al comma 4 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
5. - In caso di mancata approvazione del Piano si applicano poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
6. - Il Piano per il Parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
7. - Il piano per il Parco è Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui Bollettini Ufficiali della Regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle Amministrazioni pubbliche e dei privati.
8. - Il Piano per il Parco è modificato con le stesse procedure necessarie alla sua approvazione ed è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni.

Art. 34

NULLA OSTA

1. - Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti od opere all'interno del Parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco.
2. - Il nulla osta è reso, entro sessanta giorni dalla richiesta, se completa di documentazione, con atto del Direttore del Parco o funzionario dallo stesso delegato. In caso di documentazione incompleta i sessanta giorni decorreranno dal termine di presentazione di tutta la documentazione necessaria.
3. - Il Direttore dell'Ente Parco o il funzionario dallo stesso delegato, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.
4. - Trascorso il termine di cui al comma 2 e solo in caso che la richiesta della documentazione a corredo dell'istanza sia completa, il nulla osta s'intende rilasciato, fatto salvo il rinvio di cui al comma 3.
5. - Il rilascio e/o il diniego di nulla osta sono affissi all'Albo Pretorio dell'Ente Parco ed a quello del Comune interessato per una durata di sette giorni consecutivi.
6. - Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per il rilascio del nulla osta tenendo conto della legislazione vigente, del Piano per il Parco e di quanto stabilito dal presente Statuto.
7. - L'esame delle richieste di nullaosta può essere affidato con deliberazione del consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività è disciplinata dal consiglio medesimo.

Art. 35

PIANO PLURIENNALE ECONOMICO E SOCIALE

1. - La Comunità del Parco elabora il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. In tale contesto la Comunità del Parco può delegare al consiglio direttivo l'attribuzione di parte delle proprie prerogative previste.
2. - Il Piano pluriennale economico e sociale è sottoposto al parere vincolante del Consiglio Direttivo ed è approvato dalla Regione Liguria.
- 3.- In caso di contrasto tra Comunità del Parco, altri organi dell'Ente Parco e Regione Liguria, la questione del Piano Pluriennale Economico e Sociale è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio il quale, perdurando i contrasti rimette la decisione definitiva al Consiglio dei Ministri.
4. - I contenuti del piano riguardano in particolare quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
5. - Il Piano pluriennale economico e sociale ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con le medesime procedure previste per la sua formazione.

Art. 36

ACQUISTI, ESPROPRIAZIONE ED INDENNIZZI

1. - L'Ente Parco può prendere in locazione immobili compresi nel Parco ovvero acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, secondo le norme generali vigenti e le norme di Piano del Parco.
2. - Per il perseguimento delle finalità istitutive, l'Ente può altresì prendere in locazione o acquisire immobili anche al di fuori dei confini del Parco nel presupposto che la localizzazione degli stessi al di fuori del territorio del Parco risulti necessaria e funzionale all'attività da svolgere.
3. - L'Ente Parco provvede ad indennizzare, previa valutazione tecnica, i danni provocati dalla fauna selvatica: l'Ente provvede altresì all'indennizzo degli eventuali danni alle attività agro-silvo-pastorali derivanti dai vincoli imposti all'interno del territorio del Parco sulla base di principi equitativi e nel rispetto delle disposizioni di attuazione emanate in materia dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in applicazione al disposto di cui all'articolo 15, comma 2, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
4. - Il regolamento di cui all'articolo 32 stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi che dovranno essere corrisposti, compatibilmente con la disponibilità di idonee risorse, entro novanta giorni dalla verifica del danno. Fino all'avvenuta approvazione del regolamento la determinazione delle modalità è demandata al Consiglio Direttivo.

Articolo 37

AREE CONTIGUE

- 1.- Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 32 della Legge 6 dicembre 1991 n.° 394, l'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre può predisporre documentazione, analisi ed atti preliminari all'intesa.
- 2.- l'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre partecipa, con la Regione Liguria, e gli Enti interessati all'adozione di idonei piani e programmi relativi alle aree contigue di cui al comma 1.

Articolo 38

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. - L'esercizio finanziario dell'Ente Parco inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. - Il Consiglio Direttivo delibera il bilancio preventivo annuale, le sue variazioni ed il conto consuntivo nei termini previsti dalle normative in materia.
3. - Costituiscono entrate dell'Ente Parco:
 - a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato e dell'Unione Europea;
 - b) i contributi della Regione e degli Enti territoriali interessati al territorio del Parco;
 - c) i contributi di altri Enti pubblici;
 - d) i contributi ed i finanziamenti destinati a specifici progetti;
 - e) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) gli eventuali redditi patrimoniali;
 - g) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi, e quelli derivanti dall'art. 4 del presente Statuto;
 - h) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
 - i) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
 - j) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.
- 4.- All'Ente Parco è garantito il regime delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali previsti dagli artt. 16 e 37 della Legge 6 dicembre 1991, n.° 394.

Art. 39

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. - Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente Parco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Parco con riguardo all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. - Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1 il Presidente, può partecipare a conferenze tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
3. - L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è sottoscritto dal Presidente, previa deliberazione della Giunta Esecutiva.

4.- Ove l'accordo di programma comporti una variazione agli strumenti urbanistici vigenti è necessario che vengano seguite le procedure di legge a seguito della convocazione di tutti i soggetti interessati.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 40

CARATTERISTICHE DELLA PARTECIPAZIONE

1. - L'Ente Parco valorizza i rapporti di collaborazione con le associazioni, le organizzazioni professionali, sindacali e di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni dell'amministrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 41

CONSULTAZIONE

1. - L'Ente Parco promuove e favorisce forme di consultazione, finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi, attuate per il tramite di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati.

Articolo 42

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. - L'Ente Parco riconosce e garantisce ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti collettivi in genere, il diritto di istanza, petizione e proposta.
2. - Mediante le istanze i cittadini chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività dell'Ente Parco.
3. - Mediante le petizioni i cittadini sollecitano l'intervento su questioni di interesse generale ed espongono comuni necessità.
4. - Mediante le proposte i cittadini possono avanzare richieste per l'adozione da parte degli organi dell'Ente Parco di atti specifici.
5. - L'Ente Parco, tramite il Presidente, esprime per iscritto entro 60 giorni le proprie valutazioni su ogni singola iniziativa di cui ai commi precedenti.

Articolo 43

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. - Al fine di garantire la pubblicità degli atti dell'Ente Parco è istituito presso la sede del Parco un apposito spazio da destinare ad Albo per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.
2. - La pubblicità degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. - Il Direttore o funzionario da lui delegato cura l'affissione degli atti e certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. - Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.

5. - L'Ente Parco adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblica la propria attività amministrativa.

6. - La facoltà di chiunque abbia interesse di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne copia, i modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la tutela giurisdizionale sono disciplinati dal regolamento in materia di accesso.

TITOLO VI

REVISIONE STATUTARIA

Art. 44

REVISIONE DELLO STATUTO

1. - La revisione totale o parziale del presente Statuto deve essere deliberata secondo le modalità previste dall'art. 11 comma 3.

2. - Le revisioni statutarie sono adottate dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e Tutela del Territorio secondo le procedure della legislazione vigente